

PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO

L'Ordinanza n. 999 disciplina le modalità di erogazione delle prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita, con particolare riguardo al riconoscimento ai nuclei famigliari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile un contributo nel limite massimo di 5000 euro per alcune specifiche tipologie di spesa.

Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio.

Per richiedere la concessione delle misure di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati all'ordinanza.

Le domande di acconto possono essere presentate entro il 30 agosto 2023 mentre le domande di saldo entro il 31 ottobre 2023.

Il contributo è erogato in due tranches, un acconto di 3000 euro richiesto presentando al Comune il MODULO A1 "Domanda di acconto" e un successivo saldo a seguito della presentazione del MODULO B1 "Domanda di saldo e trasmissione dei giustificativi di spesa".

Il contributo deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito.

Prima di trasmettere al sottoscritto Commissario i dati necessari all'erogazione dell'acconto e del saldo il Comune deve provvedere alle verifiche rispettivamente di cui all'art. 1 comma 6 e all'articolo 1 comma 7 dell'ordinanza. I Comuni procederanno inoltre al controllo successivo a campione come disposto dall'articolo 1 comma 18 dell'ordinanza.

I Comuni e il sottoscritto Commissario assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile mediante apposita piattaforma informatica e con modalità rispetto alle quali seguiranno successive informazioni.

I Comuni sono tenuti a trasmettere al sottoscritto Commissario l'esito delle istruttorie delle domande di acconto al 30 giugno 2023; al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023.

I Comuni sono tenuti a trasmettere al sottoscritto Commissario l'esito delle istruttorie delle domande di saldo entro al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023; al 30 settembre 2023; al 15 ottobre 2023; al 30 ottobre 2023; al 15 novembre 2023.

Dopo ciascuna delle scadenze sopra riportate il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle istruttorie dei Comuni, disporrà il pagamento ad un soggetto affidatario senza implicazioni di carattere amministrativo contabile da parte degli enti locali.

PERIZIA ASSEVERATA

Con l'ordinanza n. 999 del 31 maggio 2023 è stato anche approvato uno schema tipo di perizia asseverata (ALLEGATO 8) allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti da soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro i cui beni mobili e immobili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi.

Occorre precisare che:

- ✓ la perizia non è necessaria al fine del riconoscimento della misura di immediato sostegno (i 5000 euro);
- ✓ la perizia può essere presentata da coloro che hanno titolo a fare richiesta della misura di immediato sostegno e che ritengono di avere danni superiori ai 5000 euro. In tal caso è riconosciuto un contributo forfettario di 750 euro erogato contestualmente all'erogazione del saldo della misura di immediato sostegno;
- ✓ la perizia può essere presentata anche da chi non è ricompreso tra i beneficiari della misura di immediato sostegno (esempio titolari di immobili che al momento dell'evento non erano abitazioni principali, abituali e continuative, esempio proprietari di beni mobili registrati danneggiati, ecc...);
- ✓ lo schema di perizia di cui all'allegato 8 non è da utilizzare per le imprese a attività produttive;

Le perizie devono essere trasmesse ai Comuni entro un termine che verrà definito con successivo provvedimento anche in considerazione delle disposizioni normative nazionali che regolamenteranno le modalità di erogazione dei contributi.

CUMULABILITA' DELLA MISURA CON IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

Le misure di immediato sostegno sono cumulabili con il Contributo di autonoma sistemazione disciplinato dalla Direttiva approvata con Decreto Commissariale n. 74 del 28/05/2023.

Si ricorda al riguardo che, relativamente al CAS, la direttiva prevede (art. 2) che per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, i nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione debbano presentare entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023 al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata, domanda di contributo utilizzando l'apposito modulo.

La Direttiva sul Contributo di autonoma sistemazione e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito internet istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla pagina:

<https://regioneer.it/jt632w7g>

Eventuali richieste di chiarimento, esclusivamente da parte di codeste spett.li Amministrazioni Comunali (e non dai privati cittadini), possono essere indirizzate alla PEO dedicata OCDPC992@regione.emilia-romagna.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "Richiesta chiarimenti Prime misure eventi maggio 2023" o "Richiesta chiarimenti CAS eventi maggio 2023".

Cordiali saluti.

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Allegati:

- OCDPC n.999/2023
- Modulo A1
- Modulo A2
- Modulo A3
- Modulo A4
- Modulo A5
- Modulo A6
- Modulo B1
- Schema tipo di perizia